COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.01.2005
COM(2004) 848 definitivo

2004/0292 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'UE, l'adesione di questi ultimi all'accordo euromediterraneo di associazione è approvata tramite la conclusione di un protocollo a detto accordo. Lo stesso articolo prevede una procedura semplificata nell'ambito della quale il protocollo è concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, ed il paese terzo interessato. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità.

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di negoziare un siffatto protocollo con il Marocco. Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. Il testo del protocollo è stato siglato dalla Commissione e dalle autorità marocchine il 30 settembre 2004 a Bruxelles.

Al presente documento sono allegate le seguenti proposte: 1) una decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo; 2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Il testo del protocollo negoziato con il Marocco figura in allegato. Gli aspetti più importanti del protocollo riguardano l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo UE-Marocco, l'aggiunta delle nuove lingue ufficiali dell'UE e, soprattutto, l'adeguamento delle concessioni fatte al Marocco nel settore del commercio dei prodotti agricoli, per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea.

La Commissione chiede al Consiglio di approvare i progetti delle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo.

Il Parlamento europeo sarà invitato a esprimere il proprio parere conforme sul presente protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con il Marocco un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'UE.

(2) Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3) Il testo del protocollo negoziato con il Marocco prevede, all'articolo 12, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della

Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° maggio 2004, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

2004/0292 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il […]

(2) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, deve essere approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO - PROTOCOLLO

all'accordo euromediterraneo concluso tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

il Regno del Belgio,

la Repubblica ceca,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica di Estonia,

la Repubblica ellenica,

il Regno di Spagna,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

la Repubblica di Cipro,

la Repubblica di Lettonia,

la Repubblica di Lituania,

il Granducato di Lussemburgo,

la Repubblica di Ungheria,

la Repubblica di Malta,

il Regno dei Paesi Bassi,

la Repubblica d'Austria,

la Repubblica di Polonia,

la Repubblica portoghese,

la Repubblica di Slovenia,

la Repubblica slovacca,

la Repubblica di Finlandia,

il Regno di Svezia,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

(in appresso denominati "Stati membri CE")

rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea

e

la Comunità europea

(in appresso denominata «Comunità»),

rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte,

e il Regno del Marocco,

(in appresso denominato “Marocco”),

dall'altra,

considerando quanto segue:

1. L'accordo euromediterraneo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in appresso denominato "accordo euromediterraneo", è stato firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2000.

2. Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato “trattato di adesione”) è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004.

3. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell’atto allegato al trattato di adesione, l'adesione delle nuove Parti contraenti all'accordo euromediterraneo è approvata tramite la conclusione di un protocollo a questo stesso accordo.

4. Si sono svolte le consultazioni ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo euromediterraneo per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e del Marocco.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la

Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, e di conseguenza prendono atto e adottano, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, i testi dell'accordo nonché le dichiarazioni comuni, le dichiarazioni unilaterali e gli scambi di lettere.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le Parti è convenuto che, a seguito della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 3 (prodotti agricoli)

1. I protocolli n. 1 e n. 3 dell'accordo euromediterraneo sono sostituiti dai protocolli n. 1 e n. 3 del presente protocollo e relativi allegati.

Articolo 4 (norme di origine)

Il protocollo n. 4 è modificato come segue:

1. L'articolo 19, paragrafo 4, è così modificato:

I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES	**« EXPEDIDO A POSTERIORI »**
CS	**« VYSTAVENO DODATEČNĚ »**
DA	**« UDSTEDT EFTERFØLGENDE »**
DE	**« NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT »**
ET	**« VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT »**
EL	**« ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ »**
EN	**« ISSUED RETROSPECTIVELY »**
FR	**« DÉLIVRÉ À POSTERIORI »**
IT	**« RILASCIATO A POSTERIORI »**
LV	**« IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI »**

LT	**« RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS »**
HU	**« KIADVA VISSZAMENOLEGES HATÁLLYAL »**
MT	**« MAHRUG RETROSPETTIVAMENT »**
NL	**« AFGEGEVEN A POSTERIORI »**
PL	**« WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE »**
PT	**« EMITIDO A POSTERIORI »**
SL	**« IZDANO NAKNADNO »**
SK	**« VYDANÉ DODATOČNE »**
FI	**« ANNETTU JÄLKIKÄTEEN »**
SV	**"UTFÄRDAT I EFTERHAND"**
AR	**الصادرة بأثر رجعي**

2. L'articolo 20, paragrafo 2, è così modificato:

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

ES	**"DUPLICADO"**
CS	**"DUPLIKÁT"**
DA	**"DUPLIKÁT"**
DE	**"DUPLIKAT"**
ET	**"DUPLIKAAT"**
EL	**« ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ »**
EN	**"DUPLICATE"**
FR	**"DUPLICATA"**
IT	**"DUPLICATO"**
LV	**" DUBLIKĀTS "**
LT	**"DUBLIKATAS"**
HU	**"MÁSODLAT"**
MT	**"DUPLIKAT"**
NL	**"DUPLICAAT"**

PL	**"DUPLIKAT"**
PT	**"SEGUNDA VIA"**
SL	**"DVOJNIK"**
SK	**"DUPLIKÁT"**
FI	**"KAKSOISKAPPALE"**
SV	**"DUPLIKAT"**
AR	**'نسخـــة'**

3. L'articolo 22, paragrafo 4, è così modificato:

Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «ZJEDNODUŠENÝ POSTUP-ÈLÁNEK», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA», «SUPAPRASTINTA PROCEDURA», «EGYSZERÛSÍTETT ELJÁRÁS», «PROCEDURA SIMPLIFIKATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDURA UPROSZCZONA», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «POENOSTAVLJEN POSTOPEK», «ZJEDNODUŠENÝ POSTUP», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAT FÖRFARANDE», 'أصول مبسطة'. "

Articolo 5 (presidenza del comitato di associazione)

L'articolo 82, paragrafo 3, è così modificato:

« Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo del Regno del Marocco. »

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 6 (prova dell'origine e cooperazione amministrativa)

1. Le prove dell'origine rilasciate debitamente dal Marocco o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi sempreché:

   a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo euromediterraneo o nel regime comunitario delle preferenze generalizzate;

   b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente la data dell'adesione;

c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Marocco o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra il Marocco e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. Il Marocco e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra il Marocco e la Comunità prima della data dell'adesione e

b) l'esportatore autorizzato applichi le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.

3. Le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali del Marocco o dei nuovi Stati membri nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e possono essere presentate dalle stesse autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a sostegno della dichiarazione di importazione.

Articolo 7 (merci in transito)

1. Le disposizioni dell'accordo si possono applicare alle merci esportate dal Marocco verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso il Marocco, che sono conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 e che alla data dell'adesione si trovano in transito o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Marocco o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In questi casi può essere concesso il trattamento preferenziale purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, venga presentata alle autorità doganali del paese importatore una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

Con il presente protocollo si è convenuto di non formulare alcuna rivendicazione, richiesta o ricorso né di modificare o revocare alcuna concessione a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT con riferimento all'allargamento della Comunità.

Articolo 9

Per il 2004 il volume dei nuovi contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento e gli aumenti dei volumi dei contingenti tariffari in vigore saranno calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo di tempo trascorso prima dell'applicazione del presente protocollo.

Articolo 10

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 11

1. Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dal Regno del Marocco, secondo le rispettive procedure.

2. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 12

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica.

2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano con effetti a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 14

Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché il testo dell'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali.

Il Consiglio di associazione approva tali testi.

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER IL REGNO DEL MAROCCO

PROTOCOLLO N. 1

relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco

Articolo 1

1. I prodotti che figurano nell'allegato 1 A originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a) dell'allegato 1 A.

   Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale *ad valorem* e di un dazio doganale specifico e che sono contrassegnati da un asterisco nelle colonne a) o c), i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale *ad valorem*.

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b) dell'allegato 1 A.

   Per i quantitativi importati eccedenti i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c) del suddetto allegato.

4. Per i codici NC 0705 19 00, 0705 29 00, 0706 10 00 e 0706 90 viene fissato un quantitativo di riferimento, indicato nella colonna d). Se le importazioni di tali prodotti superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, sulla base di un bilancio degli scambi da essa effettuato, assoggettare i prodotti ad un contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente, il dazio della tariffa doganale comune è applicato nella sua totalità.

5. Per il primo anno di applicazione dell'accordo, ad esclusione dei pomodori di cui al codice NC 0702 00 00, i volumi dei contingenti tariffari per i quali il periodo di applicazione del contingente è iniziato prima della data di applicazione del presente accordo sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima di tale data.

6. Per alcuni prodotti elencati nell'allegato I A e indicati nella colonna d), i volumi dei contingenti tariffari sono oggetto ogni anno, dal 1° gennaio 2004 al 1° gennaio 2007, di quattro aumenti uguali, pari ciascuno al 3% dei volumi suddetti.

7. Qualora la Comunità riduca i dazi della nazione più favorita applicati, lo smantellamento tariffario indicato alla colonna a) e alla colonna c) si applica ai suddetti dazi ridotti.

Articolo 2

1. Per i pomodori freschi o refrigerati, di cui al codice NC 0702 00 00, per ciascun periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, di seguito denominato "campagna", nell'ambito dei seguenti contingenti tariffari e fatta salva l'applicazione del paragrafo 2 :

(in tonnellate)	campagne			
	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07 e successive
Contingenti mensili di base				
ottobre	**10 000**	**10 600**	**10 600**	**10 600**
novembre	**26 000**	**27 700**	**27 700**	**27 700**
dicembre	30 000	**31 300**	**31 300**	**31 300**
gennaio	30 000	**31 300**	**31 300**	**31 300**
febbraio	30 000	**31 300**	**31 300**	**31 300**
marzo	30 000	**31 300**	**31 300**	**31 300**
aprile	15 000	**16 500**	**16 500**	**16 500**
maggio	4 000	**5 000**	**5 000**	**5 000**
totale:	**175 000**	**185 000**	**185 000**	**185 000**
Contingente supplementare dal 1° novembre al 31 maggio				
Linea A	**15 000**	**28 000**	**38 000**	**48 000**
Linea B	**15 000**	**8 000**	**18 000**	**28 000**

a) i dazi doganali *ad valorem* sono eliminati ;

b) il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero, di seguito denominato « prezzo d'entrata convenuto », è fissato a 461 €/t.

2. Nel corso di una campagna, se i quantitativi totali di pomodori originari del Marocco messi in libera pratica nella Comunità non superano la somma dei contingenti mensili di base e del contingente supplementare in vigore per tale campagna, il contingente supplementare per la campagna successiva è quello indicato al paragrafo 1, linea A. Qualora questa condizione non fosse rispettata per una determinata campagna, il contingente supplementare per la campagna successiva è quello indicato al paragrafo 1, linea B. Tuttavia, nel valutare se la condizione in questione è stata rispettata, è ammessa una tolleranza massima dell'1% della somma suddetta.

3. Il Marocco s'impegna a garantire che l'utilizzo del contingente supplementare per un determinato mese non superi il 30% di tale contingente.

4. I prelievi dai contingenti tariffari mensili di base applicabili durante i mesi da ottobre a dicembre e durante i mesi da gennaio a marzo sono sospesi, rispettivamente, il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo successivo al 1° aprile di ogni campagna. Il giorno lavorativo seguente, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo trasferiscono nel contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna. A partire da tali date, le domande di prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili di base sospesi e le eventuali restituzioni dei volumi non utilizzati relativi ai contingenti tariffari mensili

sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la stessa campagna.

5. Il Marocco notifica ai servizi della Commissione le esportazioni settimanali effettuate nella Comunità entro un termine che consenta una notifica precisa e attendibile. Tale termine non può in nessun caso superare i 15 giorni.

Articolo 3

Per i prodotti indicati di seguito, il prezzo d'entrata convenuto a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero durante i periodi indicati corrisponde a quello indicato di seguito e i dazi doganali *ad valorem* sono eliminati nei limiti delle quantità e dei periodi fissati nel presente articolo.

Prodotto	**Quantitativi (in tonnellate)**	**Periodo**	**Prezzo d'entrata convenuto**
Cetrioli NC 0707 00 05	**6 200**	**01/11 – 31/05**	**449€**
Carciofi NC 0709 10 00	**500**	**01/11 – 31/12**	**571€**
Zucchine NC 0709 90 70	**20 000**	**01/10 – 31/01** **01/02 – 31/03** **01/04 – 20/04**	**424€** **413€** **424€**
Arance fresche NC ex 0805 10	**306 800**	**01/12 – 31/05**	**264€**
Clementine fresche NC ex 0805 20 10	**143 700**	**01/11 – fine febbraio**	**484€**

Articolo 4

Per i prodotti di cui agli articoli 2 e 3:

– se il prezzo di una partita è inferiore del 2%, del 4%, del 6% o dell'8% al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico applicabile al contingente è pari, rispettivamente, al 2%, al 4%, al 6% o all'8% di tale prezzo d'entrata convenuto ;

– se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio;

– i prezzi d'entrata convenuti sono ridotti nelle stesse proporzioni e al medesimo ritmo dei prezzi d'entrata consolidati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 5

1. Il regime specifico di cui agli articoli 2 e 3 del presente protocollo ha l'obiettivo di mantenere il livello delle esportazioni tradizionali del Marocco verso la Comunità e di evitare perturbazioni dei mercati comunitari.

2. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'obiettivo stabilito al paragrafo 1 e agli articoli 2 e 3, e onde rafforzare la stabilità del mercato e migliorare la continuità degli approvvigionamenti, le due parti si consultano ogni anno, nel corso del secondo trimestre dell'anno, o in qualsiasi altro momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine massimo di 3 giorni lavorativi.

   Le consultazioni riguardano gli scambi della campagna precedente e le prospettive della campagna successiva, in particolare per quanto riguarda la situazione del mercato, le previsioni di produzione, i prezzi alla produzione e all'esportazione previsti e la possibile evoluzione dei mercati.

   Se opportuno, le parti prendono le misure necessarie per garantire il pieno conseguimento dell'obiettivo stabilito al paragrafo 1 e agli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

Articolo 6

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora, a causa del carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari del Marocco, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo, provochino gravi perturbazioni ai mercati comunitari ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Comunità può adottare le misure che ritiene necessarie.

Articolo 7

I vini originari del Marocco e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'allegato I B del presente protocollo o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve.

PROTOCOLLO N. 3

relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunità

Articolo 1

1. Per i prodotti originari della Comunità di cui all'allegato, i dazi doganali all'importazione in Marocco sono indicati nella colonna a) dell'allegato. Le successive riduzioni previste dal presente accordo devono essere operate secondo le percentuali indicate nelle colonne c), e), g), i), e k) nei limiti dei contingenti tariffari indicati nelle colonne b), d), f), h) e j).

2. Fatto salvo il paragrafo 3, se dopo la firma del presente accordo viene applicata una riduzione tariffaria *erga omnes*, tale dazio ridotto sostituisce il dazio indicato nella colonna a) dell'allegato ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, a decorrere dalla data alla quale si applica la riduzione in questione.

3. Per i prodotti del codice ex NC 1001 90 99 di cui all'allegato, il dazio indicato nella colonna a) dell'allegato medesimo è quello applicato al 1º ottobre 2003 e resterà limitato a tale livello per il calcolo della riduzione tariffaria.

   Se successivamente a tale data il dazio è ridotto *erga omnes*, la percentuale indicata nelle colonne c), e), g), i) e k) è modificata come segue:

   – qualora venga ridotto il dazio erga omnes, la percentuale è aumentata a concorrenza dello 0,275% per punto di riduzione;

   – qualora venga successivamente aumentato il dazio *erga omnes*, la percentuale è diminuita a concorrenza dello 0,275% per punto di rialzo;

   – qualora si proceda a una nuova riduzione o aumento del dazio, la percentuale derivante dall'applicazione dei precedenti trattini è modificata secondo la formula pertinente.

Articolo 2

1. Per i cereali del codice ex NC 1001 90 99, la definizione del contingente tariffario fissato alla nota in calce della pagina 2 dell'allegato si basa sulla produzione marocchina dell'anno in corso, prevista e resa nota dalle autorità marocchine nel mese di maggio. Tale contingente è eventualmente adeguato alla fine di luglio in seguito ad un comunicato delle stesse autorità, nel quale viene fissato il volume definitivo della produzione marocchina. Il risultato di tale adeguamento può tuttavia essere aumentato o diminuito dalle parti, di comune accordo, di un 5% in funzione dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2.

   Il contingente tariffario di cui sopra non si applica ai mesi di giugno e luglio. Nel corso delle consultazioni previste al paragrafo 2 seguente le parti decidono di esaminare la possibilità di estendere i termini alla luce delle previsioni del mercato marocchino. L'estensione in questione non può tuttavia superare il 31 agosto.

2. Al fine della gestione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e per garantire l'approvvigionamento del mercato marocchino, la sua stabilità e la sua continuità e per stabilizzare i prezzi di tale mercato e mantenere i tradizionali flussi di scambi, in questo settore si applica il seguente regime di cooperazione:

   Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, al più tardi nella seconda quindicina del mese di maggio, le due parti si consultano.

   Nel corso delle consultazioni viene esaminata la situazione del mercato dei cereali; in particolare vengono discusse le previsioni di produzione del grano tenero marocchino, la situazione delle giacenze, il consumo, i prezzi alla produzione, le prospettive di andamento del mercato e le possibilità di adeguamento dell'offerta alla domanda.

3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Marocco concede per i cereali di cui al codice ex NC 1001 90 99 una riduzione tariffaria più consistente ad un paese terzo nell'ambito di un accordo internazionale, esso s'impegna a concedere autonomamente la stessa riduzione tariffaria anche alla Comunità.

Articolo 3

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora, a causa del carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari della Comunità, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi del presente protocollo, provochino gravi perturbazioni ai mercati del Marocco ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, il Marocco può adottare le misure che ritiene necessarie.

ALLEGATO 1 A

Protocollo 1

Regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco

	Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF %	Contingenti tariffari annui o per il periodo indicato (peso netto in t)	Tasso di riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%)	Disposizioni specifiche
			a	b	c	d
	0101 90 19	Cavalli diversi da quelli destinati alla macellazione	100			
ex	0204	Carni di animali delle specie caprina, fresche, refrigerate o congelate, e carni di animali della specie ovina di razza SARDI, TIMAHDIT, BENI GUIL, AKNOUL, D'MAN, BENI AHSEN, fresche, refrigerate o congelate	100			
	0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	100			
	0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	100			
ex	0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio), ad eccezione dei rosai	100			
ex	0602 40	Rosai, anche innestati, ad eccezione delle talee di rosai	100			
	0603 10	Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi :				
	0603 10 10 0603 10 20 0603 10 40 0603 10 50	Rose, dal 15 ottobre al 31 maggio Garofani, dal 15 ottobre al 31 maggio Gladioli, dal 15 ottobre al 31 maggio Crisantemi, dal 15 ottobre al 31 maggio	100	3 000	–	Articolo 1 § 6
	0603 10 30 0603 10 80	Orchidee, dal 15 ottobre al 14 maggio Altri, dal 15 ottobre al 14 maggio	100	2 000	–	Articolo 1 § 6
ex	0603 10	Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi :				
ex ex ex ex	0603 10 10 0603 10 20 0603 10 40 0603 10 50	Rose, dal 1° giugno al 30 giugno Garofani, dal 1° giugno al 30 giugnoGladioli, dal 1° giugno al 30 giugnoCrisantemi, dal 1° giugno al 30 giugno	100	50	–	Articolo 1 § 6
ex ex	0701 90 50 0701 90 90	Patate di primizia, dal 1º dicembre al 30 aprile	100	120 000	40	Articolo 1 § 6
	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 maggio			60 (*) (3)	Articolo 2
	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° giugno al 30 settembre	60 (*)			
  ex	0703 10 11 0703 10 19 0709 90 90	Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal 15 febbraio al 15 maggio	100	8 000	60	Articolo 1 § 6
	0703 10 90 0703 20 00 0703 90 00	Scalogni, freschi o refrigerati Agli, freschi o refrigerati Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	100	1 000	–	Articolo 1 § 6
ex	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, ad eccezione dei cavoli cinesi	100	500	–	Articolo 1 § 6
ex	0704 90 90	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati	100	200	–	Articolo 1 § 6
	0705 11 00	Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	100	200	–	Articolo 1 § 6

Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF %	Contingenti tariffari annui o per il periodo indicato (peso netto in t)	Tasso di riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%)	Disposizioni specifiche
	a		b	c	d
0705 19 00 0705 29 00 0706 10 00 0706 90	Lattughe (Lactuca sativa), fresche o refrigerate (ad eccezione delle lattughe a cappuccio) Cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate (ad eccezione dei witloof (Cichorium intybus var. foliosum) Carote e navoni, freschi o refrigerati Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani–rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	100		–	Articolo 1 § 6 (Quantitativo di riferimento 3000 t)
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 maggio				Articolo 3
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° giugno al 31 ottobre	100 (*)			
0707 00 90	Cetriolini, freschi o refrigerati	100	100	–	Articolo 1 § 6
0708 10 00	Piselli (Pisum sativum), freschi o refrigerati, dal 1º ottobre al 30 aprile	100			
0708 20 00	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.), freschi o refrigerati, dal 1º novembre al 31 maggio	100			
0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 dicembre			30 (*)	Articolo 3
0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° al 31 ottobre e dal 1° gennaio al 31 marzo	100 (*)			
0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati, dal 1° ottobre al 31 maggio	100			
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 30 aprile	100			
0709 40 00 ex 0709 51 00 0709 59 10 0709 59 30 ex 0709 59 90 0709 70 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati Funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati, ad eccezione dei funghi di coltivazione Funghi galletti, freschi o refrigerati Funghi porcini, freschi o refrigerati Altri funghi commestibili, freschi o refrigerati, ad eccezione dei funghi di coltivazione Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	100	9 000	–	Articolo 1 § 6
0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	100			
0709 60 99	Altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», freschi o refrigerati, dal 15 novembre al 30 giugno	100			
0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)	100			
0709 90 31	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	100			
0709 90 39	Altre olive, fresche o refrigerate	100			
0709 90 20	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati	100			
0709 90 40	Capperi, freschi o refrigerati	100			
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	100			
0709 90 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato	100			
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° ottobre al 20 aprile				Articolo 3

	Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF % a	Contingenti tariffari annui o per il periodo indicato (peso netto in t) b	Tasso di riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%) c	Disposizioni specifiche d
	0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 21 aprile al 31 maggio	60 (*)			
ex	0709 90 90	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati (ad eccezione dei gombi)	100			
ex	0709 90 90	Gombi, freschi o refrigerati, dal 15 febbraio al 15 giugno	100			
ex	0710	Ortaggi o legumi congelati, ad eccezione dei piselli e degli altri pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»	100	10 000		Articolo 1 § 6
ex	0710 21 00 0710 29 00	Piselli, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	100			
	0710 80 59	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», anche cotti, in acqua o al vapore, congelati (ad eccezione dei peperoni)	100			
	0711 20 10	Olive temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (4)	100			
	0711 30 00	Capperi temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	100			
	0711 40 00 0711 51 00 0711 59 00 0711 90 30 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90	Cetrioli e cetriolini, funghi e tartufi, granturco dolce, cipolle, altri ortaggi e legumi (ad eccezione dei pimenti) e miscele di ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	100	600	–	Articolo 1 § 6
	0711 90 10	Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i peperoni	100			
ex	0712	Ortaggi o legumi secchi, escluse le cipolle e le olive	100	2 000	–	Articolo 1 § 6
	0713 50 00	Fave e favette	100			
ex	0713 90 00	altri legumi da granella, diversi da quelli destinati alla semina	100			
ex	0804 10 00	Datteri, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto pari o inferiore a 35 kg	100			
	0804 20	Fichi	100			
	0804 40 00	Avocadi	100			
ex	0805 10	Arance fresche, dal 1° dicembre au 31 maggio			80 (*)	Articolo 3
ex	0805 10	Arance fresche, dal 1° giugno al 30 novembre	100			
ex	0805 10 80	Arance, diverse da quelle fresche	100			
ex	0805 20 10	Clementine, fresche, dal 1° novembre a fine febbraio			80(*)	Articolo 3
ex	0805 20 10	Clementine, fresche, dal 1° marzo al 31 ottobre	100 (*)			
ex ex ex ex	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; wilkings e ibridi simili di agrumi, freschi	100 (*)			
	0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	100			
ex	0805 50 10	Limoni, freschi	100 (*)			
ex	0805 50	Limoni e limette, esclusi quelli freschi	100 (*)			
ex	0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° novembre al 31 luglio	100 (*)			
	0807 11 00	Cocomeri, freschi, dal 1° gennaio al 15 giugno	100			

	Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF %	Contingenti tariffari annui o per il periodo indicato (peso netto in t)	Tasso di riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%)	Disposizioni specifiche
			a	b	c	d
	0807 19 00	Altri meloni, freschi, dal 15 ottobre al 31 maggio	100			
	0808 20 90	Cotogne, fresche	100	1 000	50	
	0809 10 00 0809 20 0809 30	Albicocche, fresche Ciliege, fresche Pesche, comprese le pesche noci, fresche	100 (*) (5)	3 500	–	Articolo 1 § 6
	0809 40 05	Prugne, fresche, dal 1° novembre al 30 giugno	100 (*)			
	0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° novembre al 31 marzo	100			
	0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° aprile al 30 aprile	100	100		
	0810 20 10	Lamponi, freschi, dal 15 maggio al 15 luglio	100			
	0810 50 00	Kiwi, freschi, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	250	–	Articolo 1 § 6
ex	0810 90 95	Melagrane, fresche	100			
ex	0810 90 95	Fichi d'India e nespole, freschi	100			
ex	0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex	0812 90 20	Arance, finemente tritate, conservate temporaneamente	100			
ex	0812 90 99	Altri agrumi, finemente tritati, conservati temporaneamente	100			
	0813 10 00	Albicocche, secche	100			
	0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci, secche	100			
	0813 40 50	Papaie, secche	100			
	0813 40 95	Altre frutta, secche	100			
	0813 50 12 0813 50 15	Miscugli di frutta secche, senza prugne	100			
	0904 12 00	Pepe, tritato o polverizzato	100			
	0904 20 90	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", tritati o polverizzati	100			
	0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie	100			
	1209 91 90	Altri semi di ortaggi (6)	100			
	1209 99 99	Altri semi, frutti da sementa (6)	100			
	1211 90 30	Fave tonka	100			
	1212 10	Carrube, compresi i semi di carrube	100			
	ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati	25			
	1509 1510 00	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509	100	3 500	–	Articolo 1 § 6
ex	2001 10 00	Cetrioli, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex	2001 10 00	Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	100	10 000 (peso netto sgocciolato)	–	Articolo 1 § 6
ex	2001 90 93	Cipolle, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			

	Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF %	Contingenti tariffari annui o per il periodo indicato (peso netto in t)	Tasso di riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%)	Disposizioni specifiche
			a	b	c	d
	2001 90 20	Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico	100			
ex	2001 90 50	Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex	2001 90 65	Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex	2001 90 70	Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex	2001 90 99	Altri ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza zuccheri	100			
	2002 10 10	Pomodori pelati	100			
	2002 90	Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi i pomodori, interi o in pezzi)	100	2 000	–	Articolo 1 § 6
	2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100			
	2003 20 00	Tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100			
	2003 90 00	Altri funghi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	100			
	2004 10 99	Altre patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate	100			
ex	2004 90 30	Capperi e olive, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	100			
	2004 90 50	Piselli (Pisum sativum) e fagiolini, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	100	10 500	20	Articolo 1 § 6
	2005 40 00	Piselli (Pisum sativum), preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati				
	2005 59 00	Altri fagioli, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati				
	2004 90 98	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	100			
	2005 10 00	Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
	2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100			
	2005 20 80	Altre patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100			
	2005 51 00	Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
	2005 60 00	Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
	2005 70	Olive, preparate o conservate, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100			
	2005 90 10	Frutta del genere «Capsicum» diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100			
	2005 90 30	Capperi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
	2005 90 50	Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido	100			

Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF % a	Contingenti tariffari annui o per il periodo indicato (peso netto in t) b	Tasso di riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%) c	Disposizioni specifiche d
	acetico, non congelati				
2005 90 60	Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	100			
2005 90 70	Miscugli di ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
2005 90 80	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	100			
2007 10 91	Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali	100			
2007 10 99	Altre preparazioni omogeneizzate	100			
2007 91 90	Agrumi, altre	100			
2007 99 91	Puree di mele	100			
2007 99 98	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, altre	100			
2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 90	Segmenti di pompelmi e di pomeli	80			
  ex 2008 30 55 ex 2008 30 75	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) finemente tritati; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, finemente tritati : -in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg --in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	 100 80			
ex 2008 30 59 ex 2008 30 79	Arance e limoni, finemente tritati	80			
ex 2008 30 90	Agrumi, finemente tritati	80			
ex 2008 30 90	Polpe di agrumi	40			
2008 50 61 2008 50 69	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	100	10 000	20	Articolo 1 § 6
2008 50 71 2008 50 79	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	100	5 000	–	Articolo 1 § 6
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Albicocche tagliate a metà, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 4,5 kg	100			
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg	100	10 000	50	Articolo 1 § 6
2008 50 99 ex 2008 70 98	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg Pesche tagliate a metà (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	100	7 200	50	Articolo 1 § 6

Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Tasso di riduzione dei dazi doganali NPF %	Contingenti tariffari annui o per il periodo indicato (peso netto in t)	Tasso di riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario in vigore (%)	Disposizioni specifiche
		a	b	c	d
ex 2008 70 92 ex 2008 70 98	Pesche tagliate a metà (comprese le pesche noci), altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg	50			
2008 80 50	Fragole, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi di contenuto netto superiore a 1 kg	100			
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78	Miscugli di frutta, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	100	100	55	Articolo 1 § 6
2009 11 2009 12 00 2009 19	Succhi di arancia	100 (*)	50 000	70(*)	Articolo 1 § 6
2009 21 00 2009 29 11 2009 29 19 2009 29 91 2009 29 99	Succhi di pompelmo o di pomelo	100 (*)	1 000	70(*)	Articolo 1 § 6
2009 39 11 2009 39 19	Succhi di altri agrumi	100 (*)			
ex 2009 31 11 ex 2009 31 19 ex 2009 39 31 ex 2009 39 39	Succhi di altri agrumi, esclusi i succhi di limone	100			
ex 2204	Vini di uve fresche	100	95 200 hl	–	Articolo 1 § 6
ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	Vini che beneficiano delle seguenti denominazioni d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Gerrouane, Zemmour e Zennata, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol	100	56 000 hl	–	Articolo 1 § 6
ex 2302	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi, diversi dal granoturco e dal riso	100			

(*) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio doganale *ad valorem*.

(1) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1).

(2) Fatte salve le regole per l'attuazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove vengano indicate le voci di codice ex, il regime preferenziale si determina applicando il codice NC unitamente alla corrispondente designazione.

(3) L'applicazione di questa concessione è sospesa fino alla data di cui all'articolo 18 del presente accordo per quanto riguarda l'applicazione di nuove misure di liberalizzazione.

(4) L'ammissione a questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie stabilite in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(5) Per le ciliege fresche, il tasso di riduzione si applica anche al dazio doganale minimo specifico.

(6) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.

Allegato 1 B:

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese):	2. Numero	00000
	3. Nome dell'organismo che garantisce la denominazione d'origine:	
4. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese):		
	5. **CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE D'ORIGINE**	
6. Mezzo di trasporto:	7. Denominazione d'origine	
8. Luogo di scarico:		

9. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli:	10. Peso lordo	11. Litri

12. Litri (in lettere):	
13. Visto dell'organismo emittente:	
14. Visto della dogana:	(Vedi traduzione al n. 15)

15. Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è stato prodotto nella zona di …… ed è riconosciuto, ai sensi della normativa marocchina, come avente diritto alla denominazione d'origine "…….".
L'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica.

16. [(1)]

(1) Riquadro riservato ad altre indicazioni del paese esportatore.

Dichiarazione comune

Le parti concordano di riesaminare la situazione delle preferenze tariffarie istituite dal protocollo n. 3, in particolare per i seguenti prodotti: grassi e oli vegetali e animali dei codici NC 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98 e zuccheri di barbabietola del codice NC 1701 12 90, conformemente all'obiettivo previsto dall'articolo 16 dell'accordo di associazione

Dichiarazione comune

Le parti prendono atto che il presente accordo sarà applicato dal Regno del Marocco nell'ambito di una procedura di aggiudicazione delle licenze d'importazione per la gestione dei contingenti preferenziali.

Qualora tale procedura venga modificata o sia introdotto un sistema di pagamento diretto, le parti stabiliscono di avviare consultazioni a norma dell'articolo 20 dell'accordo di associazione.

ALLEGATO – Protocollo 3 – Regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli della Comunità europea

Codice NC (1)	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
ex 0102 10	Bovini riproduttori di razza pura (escluse le vacche)	2,5	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
0105 11	Galli e galline di peso inferiore o uguale a 185 g	2,5	600	100,0	600	100,0	600	100,0	600	100,0	600	100,0
ex 0202 20	Pezzi di carni di animali della specie bovina, non disossati, congelati, esclusi i quarti detti «compensati»	254,0	4 000	82,3	4 000	82,3	4 000	82,3	4 000	82,3	4 000	82,3
0207 12	Galli e galline di specie domestiche, interi, congelati	110,0	200	27,3	200	27,3	200	27,3	200	27,3	200	27,3
ex 0207 27 10	Pezzi di tacchini/tacchine disossati, congelati, triturati	60,0	770	36,7	770	36,7	840	40,0	910	43,3	1 000	46,7
0207 27 30	Ali intere, anche senza punta, di tacchini e tacchine congelati	110,0	60	13,6	70	13,6	80	18,2	90	22,7	100	27,3
0207 27 50	Petti e loro pezzi di tacchini e tacchine non disossati, congelati											
0207 27 60	Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini e tacchine non disossati, congelati											
0207 27 70	Cosce e loro pezzi di tacchini e tacchine non disossati, congelati, diverse dai fusi (coscette) e loro pezzi											
0207 27 80	Altri pezzi non disossati di tacchini e tacchine, congelati											
0401 30	Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6%	109,0	1 000	88,5	1 000	88,5	1 000	88,5	1 000	88,5	1 000	88,5
0402 10 11	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	109,0	4 000	72,5	4 000	72,5	4 300	72,5	4 600	72,5	4 800	72,5

Codice NC (1)	Designazione dei prodotti	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
0402 10 19	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	60,0		50		50		50		50		50
0402 21 11	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	109,0	3 200	20,2	3 200	20,2	3 200	20,2	3 200	20,2	3 200	20,2
0402 21 19	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ma inferiore o uguale a 27%, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg											
0402 21 91	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27%, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg											
0402 21 99	Latte e crema di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27%, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg											

Codice NC (1)	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
0402 91 31	Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8% ed inferiore o uguale a 10%, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (esclusi i latti e le creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%)	109,0	2 600	24,8	2 600	24,8	2 600	29,4	2 600	33,9	2 600	38,6
0402 91 59	Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% ed inferiore o uguale a 45%, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg (esclusi i latti e le creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%)											
0402 91 99	Latte e crema di latte concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45%, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg (esclusi i latti e le creme di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%)											
0402 99	Latte e crema di latte, concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	109,0	1 000	90,9	1 000	90,9	1 000	90,9	1 000	90,9	1 000	90,9
0403 90 11 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 59	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	109,0	300	74,3	300	74,3	300	76,1	300	78,0	300	79,8

Codice NC (1)	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
0404 10	Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	17,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
0405 10	Burro	32,5	8 200	69,2	8 200	69,2	8 500	69,2	8 700	69,2	9 000	69,2
0405 20	Paste da spalmare lattiere	50,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0
0405 90	Altre materie grasse provenienti dal latte	17,5		42,8		42,8		42,8		42,8		42,8
0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi	75,0	100	41,3	100	41,3	100	49,3	100	57,3	100	65,3
0406 30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	75,0	100	41,3	100	41,3	100	49,3	100	57,3	100	65,3
0406 40	Formaggi a pasta erborinata	75,0	100	41,3	100	41,3	100	49,3	100	57,3	100	65,3
ex 0406 90	Altri formaggi, esclusi quelli destinati alla trasformazione del codice NC 0406 90 01	75,0	1 000	52,0	1 000	52,0	1 000	57,0	1 000	62,0	1 000	68,0
0406 90 01	Altri formaggi destinati alla trasformazione	17,5	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0
0407 00 19	Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine o di oche)	52,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
0408 99 80	Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte ad uso alimentare (escluse le uova essiccate e i tuorli)	50,0	60	50,0	60	50,0	70	50,0	80	50,0	90	50,0
0409 00 00	Miele naturale	50,0	100	30,0	100	30,0	100	30,0	100	30,0	100	30,0
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi (diversi da quelli di pesci)	32,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1 200	100,0	1 400	100,0	1 600	100,0
		50										
		52										
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	17,5	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
		32.5										
		50										

Codice NC (1)	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
ex 0713 50 00	Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor), secche, sgranate, destinate alla semina	17,5-25,0	4 200	40,0	4 200	50,0	4 200	60,0	4 200	70,0	4 200	80,0
0602 20	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati; talee innestate e barbatelle, di viti	2,5 17.5 50	500	100,0	500	100,0	500	100,0	500	100,0	500	100,0
0602 90 30	Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	17,5	1 150	100,0	1 150	100,0	1 300	100,0	1 450	100,0	1 600	100,0
0602 90 45	Talee radicate e giovani piante di alberi, arbusti e arboscelli da pien'aria (esclusi gli alberi da frutta e da bosco)	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
0602 90 99	Altre piante vive da appartamento (escluse talee radicate, giovani piante e piante da fiori con boccioli o fiorite)	17,5	300	42,9	300	42,9	400	57,1	500	71,4	600	100,0
0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate	40,0	50 000	37,5	50 000	37,5	50 000	37,5	50 000	37,5	50 000	37,5
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	50,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 150	100,0	1 300	100,0	1 500	100,0
0712 90 50 0712 90 90	Carote e altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0
0713 10 10	Piselli (pisum sativum), secchi, sgranati, destinati alla semina	17,5-25	450	100,0	450	100,0	450	100,0	450	100,0	450	100,0
0713 10 90	Piselli (Pisum sativum) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i piselli destinati alla semina)	50,0	350	24,0	350	24,0	350	28,0	350	32,0	350	36,0
0713 33 90	Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris) secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi i fagioli destinati alla semina)	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0	150	50,0

Codice NC (1)	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
ex 0713 90 00	Altri legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, diversi da quelli destinati alla semina	50,0	3 600	20,0	3 600	20,0	3 600	26,0	3 600	30,0	3 600	42,0
0802 12 90	Mandorle dolci, fresche o secche, sgusciate	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
0802 22 00	Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, sgusciate, anche decorticate	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
0802 90	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
0804 40 00	Avocadi, freschi o secchi	52,0	100	23,1	100	23,1	100	28,8	100	32,7	100	44,2
0806 20	Uve, secche	52,0	100	23,1	100	23,1	100	28,8	100	32,7	100	44,2
ex 0808 10	Mele, fresche, dal 1° febbraio al 30 aprile	52,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
0808 20 50	Pere, fresche, dal 1° febbraio al 30 aprile	52,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0
0810 50 00	Kiwi, freschi	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0
0813 20 00	Prugne, secche	52,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
1001 10 00	Frumento (grano) duro, dal 1º dicembre al 31 marzo	75 (a)	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0
ex 1001 90 99	Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina	135 (a)	1 060 000 (2) Article 2	38,0	1 060 000 (2) Article 2	38,0	1 060 000 (2) Article 2	38,0	1 060 000 (2) Article 2	38,0	1 060 000 (2) Article 2	38,0
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	2.5-36,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
ex 1003 00 90	Orzo (escluso l'orzo destinato alla semina e l'orzo per la fabbricazione della birra), dal 1º dicembre al 31 marzo	35(b)	100 000	20,0	100 000	20,0	100 000	20,0	100 000	20,0	100 000	20,0
ex 1003 00 90	Orzo per la fabbricazione della birra	35 (b)	10 000	100,0	10 000	100,0	12 000	100,0	14 000	100,0	16 000	100,0
1004 00 00	Avena	2,5	800	100,0	800	100,0	800	100,0	800	100,0	800	100,0
		25										
		30										

Codice NC (1)	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1005 10	Granturco destinato alla semina	2,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina	35 (b)	2 000	(3)	2 000	(3)	2 000	(3)	2 000	(3)	2 000	(3)
1006 10 10	Risone (riso «paddy») destinato alla semina	2,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	140 (c)-172 (e)	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0
1007 00 90	Sorgo da granella (escluso il sorgo da granella ibrido, destinato alla semina)	25 (d)	3 000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0
1107 10 19 1107 10 99	Malto, non torrefatto, presentato in forma diversa dalla farina	40,0	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0	5 000	25,0
1108 12 00	Amido di granturco	32,5	800	23,1	800	23,1	800	23,1	800	23,1	800	23,1
1108 13 00	Fecola di patate	32,5	500	23,1	500	23,1	500	23,1	500	23,1	500	23,1
ex 1205 90 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati (destinati alla triturazione)	2,5	1 250	100,0	1 250	100,0	1 500	100,0	1 750	100,0	2 000	100,0
1206 00 10	Semi di girasole, destinati alla semina	2,5	250	100,0	250	100,0	250	100,0	250	100,0	250	100,0
ex 1206 00 99	Semi di girasole, anche frantumati (esclusi i semi destinati alla semina, i semi sgusciati e i semi con guscio striato grigio e bianco), destinati alla triturazione	2,5	2 500	100,0	2 500	100,0	3 000	100,0	3 500	100,0	4 000	100,0
1207 50 90	Semi di senapa, anche frantumati (esclusi i semi destinati alla semina)	25,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0
1209 10 00	Semi di barbabietole da zucchero, destinati alla semina	2,5	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
1209 21 00	Semi di erba medica, destinati alla semina	2,5	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
1209 91	Semi di ortaggi, destinati alla semina	2,5	1 200	100,0	1 200	100,0	1 200	100,0	1 200	100,0	1 200	100,0
1212 10 10 1212 10 91	Carrube, compresi i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati	32,5	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0	200	100,0

Codice NC (1)	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	2,5-40	1 150	100,0	1 150	100,0	1 150	100,0	1 150	100,0	1 150	100,0
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets	2,5	61 000	100,0	61 000	100,0	61 000	100,0	61 000	100,0	61 000	100,0
ex 1507 90	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, condizionati	25,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
ex 1508 90	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, condizionati											
1509 10 90	Olio d'oliva vergine, diverso dall'olio d'oliva vergine lampante	52,0	500	32,7	500	32,7	500	32,7	500	32,7	500	32,7
1512 11 91	Olio di girasole greggio (escluso l'olio destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)	2,5	4 000	100,0	4 000	100,0	4 000	100,0	4 000	100,0	4 000	100,0
1514 11	Oli di ravizzone o di colza greggi	2,5	12 500	100,0	12 500	100,0	15 000	100,0	17 500	100,0	20 000	100,0
ex 1514 19 90	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, « oli fissi con un tenore di acido erucico inferiore a 2% », e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi e gli oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana), condizionati	25,0	600	100,0	600	100,0	600	100,0	600	100,0	600	100,0
1515 11 00	Olio di lino greggio	2,5	125	100,0	125	100,0	125	100,0	125	100,0	125	100,0
1515 90 40 1515 90 59	Altri oli vegetali greggi	2,5	50	100,0	50	100,0	50	100,0	75	100,0	100	100,0
1515 90 60 1515 90 99	Altri oli vegetali e loro frazioni	25,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0	150	100,0

Codice NC (1)	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2005		2006		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
ex 2002 90	Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi i pomodori interi o in pezzi) in imballaggi netti superiori a 1 kg	40-50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
2003 10 2003 90	Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	50,0	200	70,0	200	70,0	200	80,0	200	90,0	200	100,0
2004 10 10	Patate, semplicemente cotte, congelate	25,0	1 000	60,0	1 000	60,0	1 000	60,0	1 000	60,0	1 000	60,0
2005 40 00 2005 51 00	Piselli (Pisum sativum) e fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0	100	50,0
2005 70 10 2005 70 90	Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate	50,0	100	10,0	100	10,0	100	20,0	100	20,0	100	30,0
ex 2007 10 10 2007 10 91 ex 2007 10 99 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 35 ex 2007 99 39 2007 99 55 ex 2007 99 57 2007 99 91 2007 99 93 ex 2007 99 98	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, escluse quelle di agrumi, fragole e albicocche	50,0	150	20,0	150	20,0	200	30,0	250	40,0	300	50,0
2008 19 13 2008 19 19	Mandorle e pistacchi, tostati e frutta a guscio ed altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	50,0	100	20,0	100	20,0	100	30,0	100	40,0	100	50,0
2008 70 61 2008 70 71 2008 70 79	Pesche, comprese le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri	50,0	150	20,0	150	20,0	150	30,0	150	40,0	150	50,0

Codice NC (1)	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2007 e anni successivi		2003 2004		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Dazi doganali all'importazione (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e
2009 79 19 2009 79 99	Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, concentrati	50,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0	300	100,0
ex 2009 80 79 2009 80 88 2009 80 99	Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, concentrati	50,0	500	70,0	500	70,0	580	80,0	660	90,0	730	100,0
2009 90 59 2009 90 98	Miscugli di succhi di frutta, compresi i mosti di uva, e di succhi di ortaggi e legumi (diversi da mele, pere, agrumi, ananassi e frutta tropicale, senza zuccheri addizionati)	50,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0	100	100,0
2204 10	Vini spumanti	52,0	3000 hl	23,1	3000 hl	23,1	3000 hl	32,7	3000 hl	42,3	3000 hl	53,8
2204 21	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	52,0	6000 hl	23,1	6000 hl	23,1	6000 hl	32,7	6000 hl	42,3	6000 hl	53,8
2204 29	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri	52,0	12000 hl	23,1	12000 hl	23,1	12000 hl	32,7	12000 hl	42,3	12000 hl	53,8
2302 30 10 2302 30 90	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di frumento	2,5	3.000	100,0	3.000	100,0	3.500	100,0	4.200	100,0	5.000	100,0
2302 40 10 2302 40 90	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di altri cereali	2,5	12.500	100,0	12.500	100,0	15.000	100,0	17.500	100,0	20.000	100,0
2303 20 11 2303 20 18	Polpe di barbabietole	2,5	40.000	100,0	40.000	100,0	50.000	100,0	60.000	100,0	72.000	100,0
2303 20 90	Cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero (escluse le polpe di barbabietole)	32,5	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	32,5	1.000	38,5	1.000	38,5	1.000	38,5	1.000	38,5	1.000	38,5

Codice NC (1)	Designazione delle merci	Dazi doganali all'importazione (%)	2003		2004		2007 e anni successivi		2003 2004		2007 e anni successivi	
			Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Dazi doganali all'importazione (%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)	Contingente (t)	Riduzione del dazio doganale(%)
		a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e
ex 2309 90	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (solo anticoccidici su supporto, colina, 70, preparazioni per l'alimentazione dei pesci, antibiotici, succedanei del latte, polpa secca di barbabietole melassate, residui della fabbricazione degli amidi, escluse le premiscele)	2-10-17,5	6.000	100,0	6.000	100,0	9.000	100,0	12.000	100,0	15.000	100,0
ex 2309 90 99	Premiscele dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	52,0	1.000	51,9	1.000	51,9	1.000	51,9	1.000	51,9	1.000	51,9
2401 10 60	Tabacchi "sun cured" del tipo orientale, non scostolati											
2401 10 70	Tabacchi "dark air cured", non scostolati	17,5	200	100,0	200	100,0	300	100,0	400	100,0	500	100,0
2401 20 90	Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati, ma non altrimenti lavorati											

a) Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 1 000 Dh/t; la parte superiore a 1 000 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 2,5%.

b) Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 800 Dh/t; la parte superiore a 800 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 2,5%.

c) Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 3 000 Dh/t; la parte superiore a 3 000 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 16%.

d) Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 800 Dh/t; la parte superiore a 800 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 16%.

(e) Questo tasso è applicato alla parte del valore inferiore o uguale a 4 020 Dh/t; la parte superiore a 4 020 Dh/t è soggetta ad un dazio d'importazione del 16%.

(1) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1). Qualora siano menzionati "ex" codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) Qualora la produzione marocchina di grano tenero (P) dovesse superare 2,1 milioni di tonnellate, questo contingente (Q) sarà ridotto secondo la seguente formula Q (milioni di tonnellate) = 2,59-0,73*P (milioni di tonnellate), fino ad un minimo di 400 000 tonnellate per una produzione marocchina uguale o superiore a 3 000 000 di tonnellate.

(3) Il tasso preferenziale applicato è del 2,5%.